



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

Pronti all'impresa

## INFORMATIVA AMBIENTALE

### ottobre/novembre 2017

---

#### Normativa

**Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 19 ottobre 2017 - Aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti e regole sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione**

*Gli aggregati riciclati, qualora presentino le caratteristiche richieste dalla [Circolare del MATTM 5205/2005](#), cessano di essere "rifiuti", ma per essere immessi sul mercato come "prodotti da costruzione" devono essere qualificati mediante marcatura ai sensi del Regolamento [305/2011/UE](#) e del [D.lgs. 106/2017](#) ([vedi](#))*

---

#### Giurisprudenza

Efficacia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: non basta la mera comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente.  
**Corte di Cassazione, III Sezione Penale, [Sentenza del 20 novembre 2017, n. 52632](#)**

*Per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l'iscrizione all'albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti ([vedi](#))*

---

#### Albo Nazionale Gestori Ambientali

**Verifiche di idoneità dei responsabili tecnici - Adottato il calendario degli esami per il 2018**

*Con [Delibera n. 10 del 28 novembre 2017](#) è stato adottato il "Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018. Modifiche allegato "B" alla deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017". Gli interessati possono prendere visione delle sessioni d'esame sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'[area riservata ai responsabili tecnici](#), ([vedi](#))*

---

#### Quesiti in materia di gestione di rifiuti

**Quali sono i requisiti dell'attività di fertirrigazione del terreno agricolo?**

*L'articolo 185, comma 1, lettera f del [D.Lgs. 152 del 2006](#) include le materie fecali utilizzati in agricoltura tra le sostanze che non debbono essere trattate come rifiuti. Diversamente, gli effluenti sono da considerare rifiuti liquidi ([vedi](#))*

## Normativa

**Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 19 ottobre 2017** - Aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti e regole sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'Adunanza del [Consiglio Superiore dei lavori pubblici](#) ha risposto, con parere del 19 ottobre 2017, ad una richiesta di chiarimenti, giunta dalla Provincia dell'Aquila, riguardo la interrelazione tra le normative che disciplinano gli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero di rifiuti inerti ai fini, rispettivamente, della cessazione della qualifica di rifiuto ([Direttiva 2008/98 Ce](#), [D.lgs.152/2006](#) e circolare MATTM [5205/2005](#) e della commercializzazione e impiego come prodotti di costruzione (Regolamento [305/2011/UE](#) e [D.lgs. 106/2017](#)).

Il Consiglio superiore lavori pubblici, ha concluso che tra norme ambientali su recupero rifiuti inerti e le regole tecniche su qualificazione dei prodotti da costruzioni esiste un rapporto di propedeuticità e complementarità.

Difatti, gli aggregati riciclati, qualora presentino le caratteristiche richieste dalla Circolare del MATTM 5205/2005, cessano di essere "rifiuti", ma per essere immessi sul mercato come "prodotti da costruzione" devono essere qualificati mediante marcatura ai sensi del Regolamento 305/2011/UE e D.lgs. 106/2017, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia.

Sono definiti "prodotti da costruzione", ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento qualsiasi prodotto o Kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse, ciò a prescindere dall'origine e dalla provenienza del prodotto stesso. Per caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento stesso, si intendono "le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai prodotti base delle opere di costruzione. Gli aggregati impiegati per uso strutturale, inoltre, sono soggetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.

In definitiva, ad avviso della sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il sistema normativo di carattere ambientale relativo agli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero rifiuti inerti non presenta discrasie rispetto al Regolamento 305/2011/UE e alle altre norme europee e nazionali in materia di qualificazione dei prodotti da costruzioni e risulta perfettamente complementare.

[torna su](#) ↑

## Giurisprudenza

Efficacia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: non basta la mera comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente. **Corte di Cassazione, III Sezione Penale, [Sentenza del 20 novembre 2017, n. 52632](#)**

Si tratta di un caso su cui più volte la Corte si è uniformemente pronunciato, l'imputato è stato condannato per aver effettuato trasporti di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione in quanto aveva presentato la comunicazione all'Albo Gestori Ambientali di Catanzaro per l'iscrizione nell'apposita sezione ma non ottenuto il provvedimento.

La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l'iscrizione all'albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti. Ed invero, l'art. 212, [D.Lgs. 152/06](#), prevede al comma 8 che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è necessaria l'iscrizione che non può essere surrogata dalla mera comunicazione.

È certo che, al momento del controllo non erano neanche decorsi i 30 giorni.

È condivisibile sul punto l'interpretazione della Corte territoriale, perché la disgiuntiva "o" dell'articolo 6, lettera d), D.Lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione" non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima, ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi in cui sia necessaria l'iscrizione, con la sanzione per la relativa assenza.

[torna su](#) ↑

# Albo Nazionale Gestori Ambientali

## RESPONSABILE TECNICO

### Verifiche di idoneità dei responsabili tecnici - Adottato il calendario degli esami per il 2018

Con la [Delibera n. 10 del 28 novembre](#) è stato adottato il calendario per l'anno 2018 relativamente alle verifiche per i responsabili tecnici.

Gli interessati possono prendere visione delle sessioni d'esame sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'[area riservata ai responsabili tecnici](#).

Sul [sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali](#) sono inoltre pubblicati i set completi dei Quiz delle verifiche.

Con la medesima Delibera sono state apportate delle modifiche alla Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 mediante la sostituzione dell'allegato B.

L'allegato B contiene le modalità di svolgimento delle verifiche. Restano invariati rispetto alle precedenti indicazioni gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice. Con riferimento, invece, alle modalità di svolgimento delle verifiche, le variazioni dell'attuale delibera riguardano le condizioni che possono determinare la nullità della verifica.

In particolare:

1. le risposte devono essere riportate esclusivamente sul foglio consegnato al candidato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X. In precedenza si consentiva la risposta sull'apposito foglio consegnato al candidato contrassegnandole mediante una X sull'apposita casella e qualsiasi diversa compilazione delle risposte era da interpretare quale segno identificativo del candidato che determinava la nullità della verifica.
2. Non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa. In precedenza eventuali correzioni a risposte date erano considerate come segno identificativo del candidato e quindi la verifica doveva essere dichiarata nulla.

[torna su](#) ↑

## Quesiti in materia di gestione di rifiuti

### Quali sono i requisiti dell'attività di fertirrigazione del terreno agricolo?

I reflui zootecnici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c del [D.M. 22193/2006](#), costituiscono residui regolarmente prodotti dall'azienda agricola, che possono essere raccolti e stoccati ed avviati all'impiego ad uso agronomico, all'interno del ciclo produttivo, secondo le normali pratiche agricole. Anche l'articolo 185, comma 1, lettera f [D.Lgs. 152 del 2006](#) include le materie fecali utilizzati in agricoltura tra le sostanze che non debbono essere trattate come rifiuti. L'articolo 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 inserisce lo stallatico tra i materiali di categoria 2 definiti come sottoprodotti di origine animale e non come rifiuti.

Diversamente, gli effluenti sono da considerare rifiuti liquidi e lo spandimento rischia di essere inquadrato come la fattispecie di abbandono o deposito incontrollato, vietata ai sensi dell'articolo 192 del [D.Lgs. 152/2006](#).

La pratica della "fertirrigazione", quale esclusione degli effluenti utilizzati dalla disciplina sui rifiuti, quindi, richiede rigidi requisiti, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. La giurisprudenza è conforme sul punto e recentemente si è pronunciata con la sentenza [Cass. Pen. Sez. III n. 46357 del 9 ottobre 2017](#) (sentenze conformi Sez. 3, n. 5039 del 17/01/2012 - dep. 09/02/2012, Di Domenico, Rv. 25197301; Conf. Sez. III, n. 5044 del 2012, non massimata).

[torna su](#) ↑